



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio III - Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali - Unità centrale di crisi

Ministero della Salute

DGSAF

0004546-P-22/02/2017



217586448

Registro - Classif:
Allegati: 1

Regione Veneto
Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
Michele.Brichese@regione.veneto.it

E per conoscenza:
IZS delle Venezie Sede del Centro di Referenza Nazionale per
l'influenza aviaria

Assessorati alla Sanità Regioni e Province Autonome
Servizi Veterinari

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

Associazioni di categoria del settore avicolo

LORO SEDI

Oggetto: Dispositivo dirigenziale "Influenza aviaria ad alta patogenicità - Misure da applicare nelle aziende presenti nella zona di protezione".

Si trasmette il dispositivo in oggetto in riscontro alla richiesta avanzata da codesta Regione in merito all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del *dlgs* n. 9/2010 nell'azienda 032VR130 insistente nella Zona di protezione del focolaio del Comune di Gazzo Veronese cod. az. 037VR111.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE DIREZIONE OPERATIVA
CENTRO NAZIONALE DI LOTTA

Ufficio 3 DGSAF

f.to dott. Pierdavid Necchini*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Responsabile/Referente del procedimento: Dott.ssa Olivia Bessi



DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3 ° – Direzione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Unità centrale di crisi

IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità - Misure da applicare nelle aziende presenti nella zona di protezione.

Visto il testo unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;

Visto articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Regolamento (CE) N. 349/2005 della Commissione del 28 febbraio 2005 che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio;

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) n. 2015/144 della Commissione del 28 gennaio 2015 che stabilisce le procedure per la presentazione delle domande di sovvenzione, delle richieste di pagamento e delle informazioni connesse in relazione alle misure di emergenza contro le malattie animali di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e in particolare l'art. 2;

Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 “Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE, in particolare l'articolo 17, comma 3;

Vista la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata prorogata con ordinanza 19 dicembre 2016;

Considerata la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio della Regione Veneto a seguito di conferma della positività ad un virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N8 in due allevamenti di tacchini da carne siti nei Comuni di Mira (VE) e Piove di Sacco (PD), confermati rispettivamente il 21 e 23 gennaio 2017, in un allevamento di galline ovaiole sito nel Comune di Porto Viro (RO) confermato in data 25 gennaio 2017;

Considerato che in data 17 febbraio 2017 l'IZS delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria ha confermato la positività per virus influenzale altamente patogeno sierotipo H5N8 in un allevamento di tacchini da carne sito nel Comune di Gazzo Veronese (VR);

Considerato che i virus influenzali aviari ad alta patogenicità possono determinare epidemie di ingente gravità con rilevanti conseguenze per la produzione avicola e possibili rischi per la salute umana;

Rilevato che a seguito dell'istituzione delle zone di restrizione attorno al focolaio di Gazzo Veronese, sulla base dei criteri di cui all'allegato IV del decreto legislativo n. 9/2010, la Regione Veneto ha individuato un'azienda di tacchini da carne ad alto rischio di introduzione del virus influenzale;

Vista la richiesta della Regione Veneto avanzata ed approvata all'unanimità nel corso dell'Unità di Crisi del 20 febbraio 2017 in merito alla possibilità di sottoporre ad abbattimento preventivo il pollame presente nell'azienda di tacchini da carne sopra citata;

Rilevato che la presenza dell'influenza aviaria in una realtà zootecnica intensiva come quella del territorio veneto potrebbe arrecare ulteriori gravi danni economici alle filiere avicole e che tale malattia, se non rapidamente eradicata, può costituire un grave rischio per la salute animale e per tutto il comparto avicolo nazionale;

Vista la richiesta della Regione Veneto, in data 21 febbraio 2017 tramite email, di abbattimento preventivo dei tacchini da carne presenti nell'azienda suddetta;

Visto il parere favorevole espresso dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza per l'influenza aviaria in data 21 febbraio 2017;

Visto il parere favorevole espresso dalla Direzione strategica del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali in data 22 febbraio 2017;

Dispone:

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Sono approvate le misure straordinarie per l'azienda individuata a rischio all'interno della zona di protezione istituita attorno al focolaio del Comune di Gazzo Veronese, cod. az. 037VR111, previste dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9.
2. Il pollame delle aziende individuate a rischio ai sensi del comma 1, elencate nell'allegato A del presente dispositivo, è abbattuto e distrutto nell'ambito delle azioni previste all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9.
3. In relazione alla evoluzione della situazione epidemiologica e sulla base dell'analisi del rischio, previo parere favorevole dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza per l'influenza aviaria, nonché del parere favorevole della Direzione Strategica del centro di lotta del 22 febbraio 2017, l'Allegato A di cui al comma 2, può essere modificato con dispositivo del Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari.

Il presente dispositivo è immediatamente applicabile.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Silvio Borrello



Roma 22 febbraio 2017

Allegato A

- 032VR130